

PROT. 2018/0033199

- BANDO-DISCIPLINARE DI GARA -

PROCEDURA APERTA: AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE DEI LAVORI E DEL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA "CONVERGENZE METROPOLITANE BOLOGNA: ASSE CICLOPEDONALE RENO GALLIERA" NELL'AMBITO DEL "PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA (D.P.C.M. 25/05/2016)

CIG: 75223149E1

Il presente Bando-Disciplinare di gara contiene le modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla Centrale Unica di Committenza dell'Unione Reno Galliera, le modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa e la procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni per "l'affidamento della direzione dei lavori e del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione dell'opera "convergenze metropolitane Bologna: asse ciclopedonale Reno Galliera" nell'ambito del "programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia (d.p.c.m. 25/05/2016)", come meglio specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto allegato.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con la Determinazione a contrarre URB/9 del 07/06/2018.

e avverrà mediante **procedura aperta** e con il criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi degli artt. 60, 157 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo, Codice). Il Bando – Disciplinare di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione locale, sul profilo dell'Unione Reno Galliera: <http://www.renogalliera.it>

La documentazione di gara comprende:

- 1. Bando-Disciplinare di gara e moduli A e B;**
- 2. Schema di disciplinare di incarico;**
- 3. Progetto.**

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.renogalliera.it>.

Il Progetto dei lavori è scaricabile dal link:

<https://www.dropbox.com/sh/cy91q3rwrts4ot/AAAnpLyKCUEwZRC89d4TOzsEa?dl=0>

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Ing. Antonio Peritore.

1.AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'UNIONE RENO GALLIERA

40016 – San Giorgio di Piano (BO)

Via Fariselli n. 4,

Telefono: 051/8904864 - Fax: 051/4689618

Sito internet: <http://www.renogalliera.it>

ARGELATO | BENTIVOGLIO | CASTELLO D'ARGILE | CASTEL MAGGIORE | GALLIERA | PIEVE DI CENTO | SAN GIORGIO DI PIANO | SAN PIETRO IN CASALE

SEDE CENTRALE

Direzione

Via Fariselli 4 40016 San Giorgio di Piano

tel. 051 89 04 711

fax 051 89 04 790

partita IVA e CF 02855851206

P.E.C: unione@pec.renogalliera.it

SERVIZI

ALLA PERSONA

Via Pescerelli 47

40018 San Pietro in Casale

tel. 051 89 04 852-851

fax 051 4689602

protocollo.persona@renogalliera.it

SISTEMI

INFORMATIVI

Via Argelati 4

40050 Argelato

tel. 051 89 04 777

fax 051 74 17 283

informatica@renogalliera.it

POLIZIA MUNICIPALE

Via Fariselli 4

40016 San Giorgio di Piano

tel. 051 89 04 750 n. verde 800 800 606

fax 051 89 04 794

pm@renogalliera.it

P.E.C: pm@pec.renogalliera.it

Responsabile del Procedimento: Ing. Antonio Peritore
E-mail: cucrg@renogalliera.it
PEC: cuc@pec.renogalliera.it

ENTE COMMITTENTE:

UNIONE RENO GALLIERA – SERVIZIO URBANISTICA (BO)

CAP 40016 – SAN GIORGIO DI PIANO (BO)

Telefono: 051/8904781

Sito internet: <http://www.renogalliera.it/>

Responsabile del Procedimento: Ing. Antonio Peritore

E-mail: a.peritore@renogalliera.bo.it

PEC: unione@pec.renogalliera.it

2. CHIARIMENTI

2.1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare alla Centrale Unica di Committenza, all'indirizzo di posta elettronica:

cucrg@renogalliera.it

almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

2.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

2.3. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno quattro giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.renogalliera.it>

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

3.COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2 del presente Bando-Disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC: cuc@pec.renogalliera.it

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Centrale Unica di Committenza, diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

- In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
- In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
- In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
- In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

4. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

4.1. L'appalto è costituito da **un unico lotto** in quanto l'amministrazione ritiene che la suddivisione in lotti rischi di pregiudicare la corretta esecuzione dell'appalto, rendendola eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico ed anti-economica.

4.2. L'appalto ha per oggetto *"l'affidamento della direzione dei lavori e del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione dell'opera "convergenze metropolitane Bologna: asse ciclopedonale Reno Galliera" nell'ambito del "programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia (d.p.c.m. 25/05/2016)", - CPV 71240000-2 Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione.*

4.3. Ai sensi dell'art. 35 del Codice, il valore:

- **dei servizi oggetto della presente procedura** (direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione): è pari a € **193.229,28** (euro centonovantatremiladuecentoventinove/28), IVA ed oneri accessori esclusi;

- delle opere è pari ad € 8.317.185,42 (euro ottomilionitrecentodiciassettemilacentottantacinque/42), IVA esclusa.

4.4 L'importo a base di gara è al netto degli oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze, in aggiunta all'importo a base di gara, è pari ad euro 0,00.

4.5 Classi, categorie e tariffe professionali:

L'importo a base d'asta è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della Giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice" (in seguito: d.m. 17.06.2016).

CATEGORIA E D DELLE OPERE EX D.M. 17 GIUGNO 2016	CLASSE E CATEGORIA EX L. 143/49	VALORE DELL'OPERA PER CLASSE E CATEGORIA
V.02 <i>Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili</i>	VI/a	€ 7.898.485,00
S.04 <i>Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.</i>	IX/b	€ 418.700,00

Per un totale di lavori pari a euro **8.317.185,42** (ottomilionitrecentodiciassettemilacentottantacinque/42), di cui euro 136.794,65 (centotrentaseimilasettecentonovantaquattro/65) di oneri per la sicurezza.

5. DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI.

5.1. DURATA

Secondo le indicazioni riportate nello schema di Disciplinare di incarico, le prestazioni oggetto dell'appalto avranno termine alla data di emissione del certificato di collaudo dei lavori, la cui durata presunta è pari a 270 (duecentosettanta) giorni naturali e consecutivi, salvo eventuali proroghe degli stessi.

5.2 OPZIONI

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, in caso di durata dei lavori oltre il termine risultante dalla procedura di affidamento degli stessi (identificata dal C.I.G. 74139232CE).

6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

6.1. Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 46 del D.Lgs. 50/2016 per i quali non sussistano le cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice e in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal successivo articolo 8 dal presente Bando - Disciplinare:

- liberi professionisti singoli o associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;

- b) le società di professionisti;
- c) le società di ingegneria;
- d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 71200000-0 a 71541000-2 e da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);
- f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

6.2. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. **In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.**

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria

della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

7. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere prodotti in sede di offerta e trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Bando-Disciplinare.

Ai sensi dell'art. 46 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- ❖ le società dei professionisti tramite i requisiti dei soci;
- ❖ le società di ingegneria, tramite i requisiti dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

8.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:

8.1.1. Possesso dei requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016, n. 263:

- **Professionisti singoli e associati (art. 1):** a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara; b) essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.
- **Società di professionisti (art. 2):** a) organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare: 1. soci; 2. amministratori; 3. dipendenti; 4. i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.; b) l'organigramma di cui alla lettera a) riporta altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità.
- **Società di ingegneria (art. 3):** Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera c) del codice, sono tenuti a disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni. 2. Il direttore tecnico di cui al comma 1, deve essere in possesso dei seguenti requisiti: a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società; b) essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.
Le società di ingegneria, predispongono e aggiornano l'organigramma comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare: a) soci; b) amministratori; c) dipendenti; d) consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A. L'organigramma riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Se la

società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all'articolo 46 del codice, nell'organigramma sono indicate la struttura organizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto economico.

- **Raggruppamenti di professionisti (art. 4):** Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 48 del codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e) del codice i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento.
- **Consorzi stabili di società di professionisti e società di ingegneria (art. 5):** Per i consorzi stabili, di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE, costituiti ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettere c) e g) del codice, i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE. I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

8.1.2. (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

8.1.3. (per i professionisti che espletano l'incarico oggetto dell'appalto) iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 19) A - 3, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

8.1.4. (per l'attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione): possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.lgs. 81/2008. I requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 19 A - 3 , i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti.

8.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA:

8.2.1. Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo pari a 320.000,00.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

8.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

8.3.1. Elenco di servizi di ingegneria e di architettura eseguiti ed ultimati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate nella successiva tabella e il cui importo minimo complessivo, per ogni classe e categoria, è almeno pari a 1,5 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie.

8.3.2. Due servizi “di punta” di ingegneria e architettura - da intendersi come servizi ultimati – **eseguiti negli ultimi dieci anni** antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi a lavori:

- appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, indicate nella successiva tabella;
- analoghi a quelli oggetto dell'affidamento per dimensione e caratteristiche tecniche. Ciascuno dei due servizi deve essere relativo a lavori (analoghi) di importo almeno pari a 0,60 l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie. Il dettaglio degli importi minimi dei lavori è riportato nella seguente tabella:

Tabella - Categorie, classi e importi minimi dei lavori

CATEGORIA E ID DELLE OPERE EX D.M. 17 GIUGNO 2016	CLASSE E CATEGORIA EX L. 143/49	VALORE DELL'OPERA PER CLASSE E CATEGORIA	IMPORTO MINIMO RICHiesto PER IL REQUISITO DEI SERVIZI ANALOGHI	IMPORTO MINIMO RICHiesto PER I SERVIZI DI PUNTA
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ - V.02 <i>Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili</i>	VI/a	€ 7.898.485,00	11.847.727,50	4.739.091,00
STRUTTURE - S.04 <i>Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.</i>	IX/b	€ 418.700,00	628.050,00	251.220,00

Ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (nell'ambito della stessa categoria, ma non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

9. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

- I requisiti **del d.m. 263/2016** di cui al punto **8.1.1.** devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.
- Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 8.1.2.** deve essere posseduto da:
 - a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
 - b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
- Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo di cui al punto **8.1.3.**, è posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.
- Il requisito relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 previsto dal **punto 8.1.4.** è posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.
- Il requisito relativo al fatturato globale di cui al **punto 8.2.1.** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
- Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente **punto 8.3.1.** deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.
- Il requisito dei servizi di punta di cui al precedente **punto 8.3.1.** deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso, fermo restando che nella singola classe/categoria i due servizi di punta richiesti devono essere posseduti da un solo soggetto del raggruppamento. Il requisito non è frazionabile.

10. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

- I requisiti **del d.m. 263/2016** di cui al punto **8.1.1.** devono essere posseduti:
 - per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dal consorzio e dalle consorziate, secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto.
 - per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.
- Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 8.1.2.** deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.
- Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo di cui al punto **8.1.3.** deve essere posseduto dal consorzio o da una delle consorziate esecutrici.
- Il requisito relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 previsto dal punto **8.1.4.** deve essere posseduto dal consorzio o da una delle consorziate esecutrici.

- I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

11. COPERTURA ASSICURATIVA

Come previsto dall'art. 4. del Disciplinare di incarico, il Tecnico incaricato deve presentare, prima della sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale, per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale delle attività di propria competenza.

12. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui all'art. 8.1.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione del Modello A di un proprio DGUE.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

L'operatore economico sostituisce l'ausiliaria nei casi di cui all'art. 89, comma 3, ultimo periodo del Codice.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, le dichiarazioni di cui al modello A ovvero, in alternativa, DGUE della nuova ausiliaria, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

13. GARANZIA PROVVISORIA

13.1. L'offerta è corredata da:

- a. **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto, di **Euro 3.864,59**. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **può essere ulteriormente ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice; **per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti**;
- b. **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a **rilasciare garanzia fideiussoria definitiva**, ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

13.2. In caso di **partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7**, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

13.3. Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, **la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159**. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro:

- la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali;
- la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria dovrà essere intestata alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione Reno Galliera e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103, deve essere intestata all'Ente committente.

13.4. **La garanzia provvisoria è costituita, da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative** che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La **garanzia fideiussoria** dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del

23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);

- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- ✓ in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- ✓ documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- ✓ copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

- È **sanabile, mediante soccorso istruttorio**, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
- È **sanabile**, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
- **Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

14. SOPRALLUOGO

14.1. Il sopralluogo è **facoltativo** e la mancata effettuazione del sopralluogo **non sarà causa di esclusione** dalla procedura di gara.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata all'Unione Reno Galliera – Servizio Urbanistica, referente Ing. Antonio Peritore: telefono 051/8904871 - E-mail: a.peritore@renogalliera.it e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore 12:00 del quinto giorno precedente il termine di consegna delle offerte.

Data, ora e luogo del sopralluogo verranno concordati con il Comune committente.

14.2. Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

L'Ente committente rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

14.3. In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

14.4. In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

15. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 20,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017 o successiva delibera e sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la Centrale Unica di Committenza accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

16. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta, a pena di esclusione, deve essere consegnata alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione Reno Galliera (CUC), sita in San Giorgio di Piano (Bo), Via Fariselli n.4- CAP 40016, a mezzo posta (raccomandata, assicurata o posta celere) o corriere privato ovvero a mano, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì (escluso il sabato), in plico adeguatamente sigillato, inalterabile, timbrato e controfirmato sui lembi di chiusura, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 04.07.2018.

Il plico dovrà recare all'esterno la seguente dicitura:

"Gara del giorno 05.07.2018 ore 09.30, procedura aperta per l'affidamento della direzione lavori e del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione dell'opera "convergenze metropolitane Bologna: asse ciclopedonale Reno Galliera" nell'ambito del "programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie della Città metropolitana e dei Comuni capoluogo di provincia (D.P.C.M. 25/05/2016)" (BO)- CIG 75223149E1

Oltre alle indicazioni relative **all'oggetto della gara**, il plico deve recare all'esterno le informazioni relative **all'operatore economico concorrente** (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, fax e posta elettronica certificata, per le comunicazioni).

Si precisa che, nel caso di concorrenti con **idoneità plurisoggettiva** (raggruppamento temporaneo di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE), vanno riportati sul plico i nominativi gli indirizzi ed i codici fiscali dei partecipanti ai detti soggetti sia che questi siano già costituiti sia che siano da costituirsi.

16.1. **Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.** Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su

materiale plastico come striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Le **offerte tardive saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

16.2. **Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate**, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

“A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

“B - OFFERTA TECNICA”

“C - OFFERTA ECONOMICA”

La mancata sigillatura delle buste “A”, “B” e “C” inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato.

Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere **esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.**

16.3. Per i **concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea**, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i **concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea**, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

- Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compresa la domanda di partecipazione, le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali e speciali per essere ammessi e partecipare alla gara, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
- Le dichiarazioni sostitutive, di cui agli articoli degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet www.renogalliera.it
- Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

16.4. La documentazione, ove non richiesta **espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme** ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa **la copia semplice.**

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

16.5. **L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.**

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

17. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali e speciali per essere ammessi e partecipare alla procedura, resi a mezzo del modulo A ovvero, in alternativa, del DGUE, **con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica,**

possono essere **sanate** attraverso la **procedura di soccorso istruttorio** di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'**esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni rese a mezzo del modello A ovvero, in alternativa, del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono **sanabili**, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di **soccorso istruttorio** solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono **sanabili**, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono **sanabili**.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente **un congruo termine - non superiore a dieci giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

- Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
- In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

18. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti per l'ammissione e la partecipazione alla presente procedura di gara, rese a mezzo del modello A ovvero, in alternativa, del DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

A. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

A1 - Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo "preferibilmente secondo il modello di cui al Modulo A allegato e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La **domanda è sottoscritta**:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

A 2 - Dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti di gara

Il concorrente rende le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 circa il possesso dei requisiti a mezzo del modulo A allegato al presente Bando-Disciplinare ovvero, in alternativa, del DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione su:

<http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>

secondo le indicazioni ivi riportate.

Alle dichiarazioni, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, devono essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, **a pena di esclusione dalla gara**, copia conforme all'originale della relativa procura e il procuratore speciale è tenuto a rendere le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 Codice. Si applicano le prescrizioni di cui alla lettera A) precedente.

A 3 - Dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Le dichiarazioni sostitutive (da rendersi preferibilmente mediante utilizzo del modulo "A" allegato al presente bando-disciplinare, ovvero, in alternativa, del DGUE), debitamente sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa concorrente, con le quali attesta di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80, comma 1, 2, 3, 4 e 5 del Codice.

Le dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 2 del Codice devono essere rese anche dai soggetti sotto indicati:

- titolare dell'impresa e direttore tecnico per le imprese individuali;
- tutti i soci ed i direttori tecnici per le società in nome collettivo;
- tutti i soci accomandatari ed i direttori tecnici per le società in accomandita semplice;
- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci per gli altri tipi di società o di consorzi;
- institore o procuratore nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta dagli stessi.

Le dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 2 del Codice devono essere rese anche dai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando-Disciplinare.

Le dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 2 del Codice possono essere rilasciate dal legale rappresentante, oltre che per se, anche in relazione alle posizioni di tutti i soggetti terzi sopra indicati, che dovranno essere nominativamente indicati.

Si precisa che:

1. **a pena di esclusione**, le dichiarazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
2. **a pena di esclusione**, le dichiarazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

Il concorrente attesta, inoltre, (con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, preferibilmente mediante utilizzo del modulo "A" allegato al presente bando-disciplinare ovvero, in alternativa, del DGUE) il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, di cui al precedente punto 8.

Il concorrente, con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, preferibilmente mediante utilizzo del modulo "A" allegato al presente bando-disciplinare:

- indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza;
- dichiara di rispettare i CCNL di settore, gli accordi sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e soci, nonché di adempiere agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- dichiara di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente in ordine all'attività oggetto del presente accordo quadro;
- dichiara di avere preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
- dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando-disciplinare di gara, nel capitolato speciale e in tutti gli elaborati indicati come allegati, di cui ha preso visione;
- dichiara di aver preso conoscenza e di avere tenuto conto nella formulazione dell'offerta, delle condizioni contrattuali, compresi gli obblighi e gli oneri relativi alle disposizioni in materia di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere effettuato il lavoro;
- dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- dichiara di aver accettato le particolari condizioni di esecuzione del contratto prescritte nel Capitolato speciale;
- dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante approvato con D.G. Unione n. 2 del 14/01/2014 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC, posta elettronica non certificata o il numero di fax il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
- indica le posizioni INPS e INAIL e l'agenzia delle entrate competente per territorio;
- dichiara di rimanere vincolato alla propria offerta per un periodo pari a 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato nel bando-disciplinare;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
- in **caso di avvalimento**, a pena di esclusione, il concorrente allega alla domanda:
 - 1) dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario, tecnico-professionale per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria, nei limiti di quanto precisato al paragrafo 12 del presente Bando-Disciplinare;
 - 2) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:
 - a) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

- b) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'accordo, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- c) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 89, del Codice;
- 3) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'accordo;
- Il concorrente allega inoltre:

B) Copia visura della CCIAA;

C) Copia attestazione di iscrizione all'albo professionale;

D) Certificazioni relative al possesso del requisito di cui all'art. 98 del D. Lgs. 81/2008;

E) Bilanci ovvero dichiarazioni IVA attestanti il requisito del fatturato di cui al precedente paragrafo 8.2.1;

F) Attestazioni/Certificazioni relative ai servizi analoghi;

G) Attestazioni/Certificazioni relative ai servizi di punta;

H) Garanzie provvisoria ex art. 93 del Codice;

I) PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;

L) Attestazione versamento contributo ANAC di euro 20,00.

Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto A.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con

indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 0 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

19. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

19.1 La busta "B – Offerta tecnica" deve contenere, **a pena di esclusione:**

a) CON RIFERIMENTO AL CRITERIO "PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA", la descrizione di un numero massimo di tre servizi di interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra gli interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento.

Gli operatori economici concorrenti dovranno indicare un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo quanto stabilito dalle Linee Guida Anac e dalle tariffe professionali.

La documentazione di cui sopra dovrà essere contenuta in un numero massimo di 3 schede (individuate con le diciture: SCHEDA A, SCHEDA B, SCHEDA C), ciascuna rappresentativa di un servizio relativo ad

interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini per importo e caratteristiche all'incarico oggetto dell'affidamento ed espletati negli ultimi 10 anni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso della manifestazione di interesse.

Ciascuna scheda deve essere composta da un numero massimo di 4 facciate formato A4 e 2 facciate formato A3 per la rappresentazione grafica.

Per ciascun intervento dovrà essere evidenziato il ruolo concretamente svolto.

Si precisa che le schede dovranno essere rappresentative del servizio espletato.

b) CON RIFERIMENTO AL CRITERIO “CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA”, una relazione tecnico-illustrativa contenente la proposta organizzativa per l’esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura.

Gli operatori economici concorrenti devono formulare un’articolata e dettagliata offerta tecnica sotto forma di relazione contenente la propria proposta organizzativa e la struttura tecnico-organizzativa per l’esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura.

La relazione tecnico-illustrativa dovrà illustrare in maniera esaustiva i seguenti punti:

1. le modalità di esecuzione del servizio in sede di esecuzione delle opere progettate, con riguardo all’Organizzazione dell’Ufficio di direzione lavori, alle attività di controllo e sicurezza in cantiere;
2. le modalità di interazione/integrazione con la committenza;
3. la consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, attraverso la redazione:
 - dell’elenco dei professionisti personalmente responsabili dell’espletamento delle varie parti del servizio di direzione dei lavori, con l’indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell’offerente (socio, amministratore, dipendente), delle rispettive qualificazioni professionali, delle principali esperienze analoghe all’oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali;
 - dell’organigramma del gruppo di lavoro adibito all’espletamento delle diverse fasi attuative del servizio.

Ai sensi dell’art. 24, comma 5 del Codice, l’incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi, personalmente responsabili e nominativamente indicati nell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. È inoltre indicata sempre nell’offerta la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali sopra indicate.

È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti responsabili.

Le prestazioni previste nella relazione tecnico-illustrativa diverranno parte integrante del disciplinare di incarico che l’affidatario sarà chiamato a sottoscrivere.

19.2. La relazione tecnica non dovrà superare un massimo di 20 facciate, formato A4, carattere Times New Roman – 11 pt, ad eccezione delle eventuali schede tecniche. Le facciate dovranno essere numerate in ordine progressivo. Sono esclusi dal computo delle pagine eventuali copertine e indici.

19.3 Si precisa che, qualora il concorrente presenti elaborati che non rispettino il numero massimo di facciate sopra prescritto, la Commissione giudicatrice non terrà conto, ai fini dell’attribuzione del punteggio, del contenuto delle eventuali facciate eccedenti il numero massimo.

19.4. La Documentazione sopra richiesta dovrà essere presentata secondo le seguenti prescrizioni:

- se costituita da fogli amovibili, dovrà essere firmata in ogni pagina dal/i legale/i rappresentante/i della/e ditta/e offerente/i; è ammessa la firma estesa sulla prima e ultima pagina di ogni documento e la sigla delle iniziali nelle pagine intermedie;
- qualora sia costituita da fogli inamovibili, resi tali mediante idonea sigillatura, è ammessa la sola firma estesa del/i legale/i rappresentante/i della/e ditta/e offerente/i sulla prima e/o sull’ultima pagina di ogni documento.

19.5 Per tutti gli elaborati per i quali sia prescritto un numero massimo di facciate, queste dovranno essere numerate in ordine progressivo.

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto, **pena l’esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.

19.6. L’offerta tecnica deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore;

19.7. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

19.8. **Ai sensi dell'articolo 53, comma 5, lettera a) del Codice, l'Offerta tecnica dovrà contenere l'eventuale indicazione espressa delle parti che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici e commerciali e i correlati riferimenti normativi, e che, pertanto, necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso agli atti da parte di terzi, ai sensi della L. 241/1990. Si precisa, comunque, che ogni decisione in merito alla valutazione della riservatezza delle offerte sarà di competenza della Stazione appaltante.**

Si precisa inoltre che l'offerta tecnica non dovrà contenere, **a pena di esclusione**, nessun riferimento all'offerta economica.

20. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

20.1. La busta "C – Offerta economica" contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta **l'offerta economica (in bollo)**, predisposta secondo il modello B) allegato al presente Bando - Disciplinare di gara e contenere:

- il **ribasso percentuale unico e fisso**, in cifre e in lettere, da applicare all'importo complessivo a base di gara di **euro 193.229,28** al netto degli oneri previdenziali e assistenziali ed IVA, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze; il ribasso potrà essere espresso con un numero massimo di tre decimali;
- **La stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro** di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.
- **l'indicazione dei costi aziendali e costi della manodopera** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice;

20.2. L'offerta economica a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore o, nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda;

20.3 L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 16.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

21. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del **miglior rapporto qualità/prezzo**, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

a. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

A - PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA			
<i> Criterio A</i>	<i> max punti</i>	<i> criteri di valutazione</i>	<i> max punti</i>
Professionalità e adeguatezza dell'offerta <i>Si riterranno più adeguate le offerte la cui documentazione consenta di stimare il livello di specifica professionalità, affidabilità e qualità del concorrente, in quanto si dimostra che lo stesso ha effettuato servizi che, rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante.</i>	30,00	<u>Valutazione dei servizi svolti</u>	30,00
TOTALE PUNTI			30,00

B - CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA			
<i> Criterio B</i>	<i> max punti</i>	<i> sub-criteri di valutazione</i>	<i> max punti D</i>
Caratteristiche metodologiche dell'offerta <i>Sarà considerata migliore quell'offerta per la quale la relazione dimostri che la struttura tecnico-organizzativa prevista nell'offerta, offre un'elevata garanzia della qualità nell'attuazione della prestazione.</i>	40,00	Modalità di esecuzione del servizio con particolare riguardo all'organizzazione dell'Ufficio di direzione lavori, alla quantificazione (presenza in cantiere) e definizione delle attività di controllo e sicurezza.	20,00
		Modalità di interazione/integrazione con la committenza.	10,00
		La consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, attraverso la redazione: <ul style="list-style-type: none"> dell'elenco dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio, con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente (socio, amministratore, dipendente), delle rispettive qualificazioni professionali, delle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali; dell'organigramma del gruppo di lavoro adibito all'espletamento delle diverse fasi attuative del servizio. 	10,00
TOTALE PUNTI			40,00

b. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi, cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna punteggi, è attribuito un coefficiente (da moltiplicare per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio), variabile tra zero e uno, secondo la seguente scala di valutazione.

La commissione giudicatrice attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna D della tabella un coefficiente, variabile tra 0 e 1, in base ai diversi livelli di valutazione, come di seguito indicato:

FATTORE	VALUTAZIONE DELLA CRITERIO	NOTE (descrizione della valutazione)
0,0	non valutabile	Illustrazione carente e non valutabile nel suo insieme
0,1	molto scarso	Quanto illustrato risulta molto carente e non soddisfa i parametri richiesti
0,2	scarso	Quanto proposto risulta carente nel suo insieme e non soddisfa i parametri qualitativi
0,3	insufficiente	La proposta risulta nel suo insieme poco attinente a quanto richiesto
0,4	mediocre	L'illustrazione risulta mediocre nel suo insieme
0,5	quasi sufficiente	La proposta risponde in maniera quasi sufficiente nel suo insieme ai criteri motivazionali
0,6	sufficiente	La proposta risponde in maniera sufficiente nel suo insieme ai parametri motivazionali
0,7	discreto	La proposta risulta quasi pienamente soddisfacente nel suo insieme
0,8	buono	Quanto proposto si presenta conforme alle aspettative e pienamente soddisfacente nel suo insieme
0,9	quasi ottimo	L'illustrazione risponde in maniera quasi pienamente esaustiva per forma e contenuto ai parametri motivazionali
1,0	ottimo	Proposta altamente esaustiva e pienamente conforme ai parametri motivazionali

Ciascun commissario attribuisce un punteggio a ciascuna offerta. Le ragioni di tale attribuzione devono essere adeguatamente motivate secondo i criteri motivazionali indicati di seguito.

Una volta attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti (nel caso in cui i commissari abbiano attribuito coefficienti diversi), viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.

In caso di presentazione di una sola offerta, la valutazione graduata della stessa non viene riparametrata al punteggio massimo.

RIPARAMETRAZIONE:

Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari criteri di valutazione, se nessun concorrente ottiene sui criteri di valutazione tecnica aventi natura qualitativa il punteggio pari al peso complessivo assegnato agli stessi, è effettuata la c.d. "riparametrazione", assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio previsto e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente. In caso di presentazione di una sola offerta, la valutazione graduata della stessa non viene riparametrata al punteggio massimo.

c. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

$$C_i = R_a/R_{max}$$

dove:

C_i	= coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
R_a	= ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo;
R_{max}	= ribasso percentuale dell'offerta più conveniente

All'offerta che offre uno sconto nullo verrà assegnato un coefficiente pari a zero (0) mentre a quella maggiore verrà assegnato un coefficiente pari ad uno (1). Non sono ammesse offerte a rialzo.

d. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione giudicatrice, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi utilizzando la seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove P_i = punteggio concorrente i

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i
C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i
C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i
P_a = peso criterio di valutazione a
P_b = peso criterio di valutazione b
P_n = peso criterio di valutazione n

e. AGGIUDICAZIONE

Sarà considerata offerta economicamente più vantaggiosa quella che avrà ottenuto il maggior punteggio risultante dalla sommatoria dei punti attribuiti dalla valutazione dell'offerta tecnica e dalla valutazione dell'offerta economica

L'appalto sarà, pertanto, aggiudicato a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo (offerta tecnica + offerta economica).

Ai sensi dell'art. 69 del R.D. 827/24 si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida. In caso di parità di punteggio fra due o più offerte, la gara verrà aggiudicata in favore del concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio nell'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità la Stazione appaltante procederà all'aggiudicazione tramite sorteggio.

22.SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

22.1 La prima seduta pubblica avrà luogo il **giorno 05.07.2018, alle ore 9,30** presso la **sede della Centrale Unica di Committenza dell'Unione Reno Galliera, in San Giorgio di Piano, Via Fariselli n. 4** e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti mediante pubblicazione sul sito web dell'Unione Reno Galliera, al link relativo alla procedura di gara, almeno due giorni prima della data fissata; così come le successive sedute pubbliche.

Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la tempestiva consegna e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare, eventualmente, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 16;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, conserva i plichi di gara in luogo sicuro a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso la richiesta dei documenti cartacei e l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

23. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari, pari a n. 3 membri, di esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina, ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte in sede di verifica dell'anomalia.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

24. APERTURA DELLE BUSTE B) E C) – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

24.1. Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Bando-Disciplinare.

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente Bando-Disciplinare.

La Commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 21.

24.2 Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 20.

24.3. La Commissione giudicatrice procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

- Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

- Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 26.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 25.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, si procederà all'esclusione dell'operatore economico, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, nei casi di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A) e B);
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto ritenuti sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

25. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

25.1 Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

25.2 Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenuta anomala.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

25.3 Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo.

26. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

26.1. All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione giudicatrice ovvero il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, formulerà, nell'ultimo verbale di gara, la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al Responsabile del servizio tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

26.2. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la Stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

26.3. Prima dell'aggiudicazione, la Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

26.4. La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione, formulata nell'ultimo verbale di gara, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

26.5 In caso di **esito negativo delle verifiche**, la stazione appaltante procederà:

- alla **revoca dell'aggiudicazione**;
- alla segnalazione all'ANAC;
- nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

La stazione appaltante **aggiudicherà, quindi, al secondo classificato** procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

26.6. Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente con la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

26.7. Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

26.8. Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, salvo le eccezioni previste dalla norma.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

26.9 Il servizio potrà essere affidato, in via di urgenza, in pendenza di stipula del contratto.

26.10 Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

26.11 **Le spese relative alla pubblicazione** del Bando-Disciplinare e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a circa euro 1.200,00. La Centrale di Committenza comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

I GIUSTIFICATIVI DELL'AVVENUTO VERSAMENTO DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE DEVONO ESSERE TRASMESSI ALLO SCRIVENTE UFFICIO DALL'AGGIUDICATARIO PRIMA DELLA CONSEGNA DEL SERVIZIO E DEVONO ESSERE PRESENTATI, ALL'ATTO DELLA STESURA DEL VERBALE DI CONSEGNA, ALL'ENTE COMMITTENTE.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

27.DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Bologna, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

28.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

FIRMATO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Antonio Peritore

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).